ARCHIVIO DI STATO
ROMA

STAT.
506/1

BIBLIOTECA

Iv

506/1

Iv

957

STATVTORVM
TERRÆ CANNARIAE
LIBRI QVINQVE.

(Bologna - Governo)

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Lo Statuto

della Terra di Cannara nella Delegazione di Perugia, fu compilato nel 1535. dagli Eletti Statutari Cannaresi Angelo di Benedetto Magnoni, Bernardino Mei, Perfeliciano di Felicino Jannini, Benedetto Crispolti, Pietro Brunori, Gianfrancesco de' Menico Angelo. Erano allora Consoli di Cannara Giovanni di Brunamonti, Barnabeo di Salvatore e Girolamo Brunori.

Governatore perpetuo o Protettore della d.a Terra era l'Emo D. Guido di Ascanio Sforza Cardinale del Tit. di SS. Vito e Modesto di Santa Fiora: cessato, non era in tutto il Governo dei Baglioni.

Luogotenente per la S. Romana Chiesa ivi risiedeva Rocco Tamborini di Faenza.

L'Approvazione degli Statuti fu fatta dalla Santità Sua Papa Paolo Terzo nell'anno 1536. con suo Breve Dato a Roma ai 18. di Febbrajo = anno secondo del suo Pontificato.

Lo Statuto Cannarese è diviso in quattro Libri suddivisi in tante Rubriche, scritto in pergamena a caratteri italiani ma in lingua Latina assai barbara: è piuttosto ben conservato sebbene qualche pagina sia alquanto dilavata e specialmente le Rubriche.

Questo è un Transunto fatto esattamente secondo i suoi Capi e Rubriche, ma a brevità riduremo in tanti numeri: mentre non tralasceremo riportare le stesse parole quando si creda opportuno nei luoghi che lo richiedessero.

Il Primo Libro

tratta in maniera alquanto confusa nell'ordine, chiara però nelle disposizioni, sulla maniera con cui devono regolarsi gli Offici Comunali, le Proprietà, la Difesa e Sicurezza interna, le Feste, i Fiumi ecc.

Eccone le Disposizioni transunte da ogni Rubrica.

1. **Le Feste o Giorni sacri** sono stabilite le seguenti. Il Natale, i SS. Stefano, Giovanni, Innocenti, Tommaso, Silvestro, la Circoncisione di G.C. l'Epifania, Conversione di S. Paolo, Antonio Ab, tutte le Domeniche, tutte le Feste della Madonna, il Venerdì Santo, la Pasqua e i due giorni seguenti, tutti gli Apostoli ed Evangelisti, l'Ascensione, la Pentecoste, e i due giorni seguenti, S. Gio. Battista, S. Sebastiano, S. Biagio, S. Maria Maddalena, S. Michele Arc. S. Lorenzo, le due Feste della S. Croce, S. Francesco, Ognissanti, S. Caterina, S. Nicolò, S. Lucia, tutti i Venerdì di Marzo, il Corpus Dni, e S. Giuseppe.

Tutte e singole queste feste dovean <u>bandirsi a suon di tromba</u> nei luoghi consueti, e se non fossero state in tal modo bandite (meno le più solenni) chi avesse contravvenuto coi lavori non sarebbe stato soggetto alle pene stabilite. — Soltanto nelle Feste non comandate dalla Chiesa ancorchè contenute nel sud. numero si permetteva portar legna per uso di casa, macinar grano, cuocerlo, portar seme di legna e paglia senza pena, purchè non si ponesser sopra alcun animale.

Contro i Contravventori delle Feste inquisiva sommariamente il Cancelliere e Notaro dei danni dati, colla pena ai colpevoli di <u>cinque Soldi</u> a favore del Comune.

2. **Il Giuramento** che il **Potestà** e **Vicario** doveran prestare sul buon esercizio dei loro Doveri secondo la formola prescritta

nella quale sono espressè varie circostanze degne di osservazione: quali sono a) di espellere gli eretici e paterini, b) di non potersi allontanare durante l'ufficio dalla terra di Cannara. c) di ritenere un Vicario esperto Notajo, d) terminato l'ufficio di restar in Cannara insieme col Vicario e famigli per tre giorni per rendere pieno e stretto conto di ogni operato avanti ai Sindacatori eletti dal Comune di Cannara, e) di non poter ritirare la terza parte del suo Onorario o Appunto trimestrale o bimensile se non dopo la Sindacazione, quando cioè ipse potestas Vicarius et familiarii sint absoluti comuni dicto. Si verò fuerint condennati ipsi vel alii eorundem ipsorum, de ipso ultimo Pagamento retineri debeat per Camerarium dictae Terrae.

3. Intorno al Notaro delle Riformanze e Danni dati (che sembra equivalere all'odierno Segretario con più ampie facoltà) lo Statuto ordina, che la sua scelta abbia luogo ogni sei mesi. Il qual Notaro che è chiamato Damnorum datorum, Reformationum, Reparationij Viarum, Fontium, Pontium, et Aquae Ductus dovrà far eseguire quanto a lui conviene per simili uffici, secondo gli ordini o del Comune o dell'Officiale. Suo officio è di più scrivere nei libri ed Atti del Comune ogni cosa relativa, redigere gl'Istrumenti, gli Atti Sindacatorj, gli Estratti per le Dative, Collette, e Fuochi e di ogni cosa tener registro e copia delle Giudicature del Vicario, disbrigare le Corrispondenze Epistolari, e tenere ogni Scrittura sì ordinaria che straordinaria e farne mostra al Comune senza nuova mercede.

In quanto ai <u>Danni dati</u> sembra che s'intenda, egli dover investigare ed inquisire i danni che al Comune potessero aver fatto

non solo i popolani ma pur anche gli Ufficiali del Comune: e trovati i colpevoli applicar loro le pene stabilite. Impedito esso da malattia dovrà a sue spese farsi rappresentare da altri. Dovrà dimorare nei sei mesi del suo ufficio sempre in Cannara, più un giorno prima di incominciarlo, e tre dopo per essere rigorosamente sindacato da Sindaci eletti dal Consiglio: e del suo onorario avrebbe dovuto rilasciare quanto in pena fossegli intimato da essi per sue colpe. Quando poi il d.° Notaro doveva eleggersi al generale consiglio dovevano a scelta dei Consoli aggiungersi sei persone di maggior estimazione e possesso onde vi assistessero.

4. Intorno all'Elezione del Camerario o Camerlengo del Comune da a conservare illesi i denari del Comune lo statuto ordina che cominciando dal Terziere di S. Maria e procedendo agli altri per ordine in ogni due mesi scelgasi uno a detto ufficio col Salario di Soldi Quaranta al mese. Scelto egli debba accettare sotto pena di libre venti di denari, giurando e promettendo di amministrare il tutto e conservare con sollecitudine, legalità, buona fede, e a norma degli Statuti. Debbia egli di più prendere in custodia tutti i Pegni che gli si consegneranno dal Sindaco o dal Cursore (Bayulus). Riguardo ai quali pegni debbe il Camerario essere responsabile e in caso di perdita è tenuto alla reparazione ed emendazione verso il padrone. = Finchè dura il suo ufficio il Camerario non possa sortir dal Paese sotto pena di cinque soldi cortonesi per ogni volta irremisibilmente.

5. Nella Quinta Rubrica si prescrive il modo dell'Elezione dei Consoli e Consiglieri Speciali del Comune. Eccone il Testo.

„= Statuimus et ordinamus quod sint et esse debeant in Terra „Cannariae tres Consules de quolibet loco unus, et unus consiliari„us specialis per locum, quorum electio solemniter fieri debeat in

generali Arengha Communis praedicti requisitis primò homini-
bus per libram. In qua quidem Arengha eliganter de brisciu-
los quindecim electores de qualibet loco quinque, et hi electores
omnes concorditer et communiter, percepto prius juramento per qu-
libet ipsorum per Notarium reformationum dicti Communis de eli-
gendo et nominando bona fide et sine fraude quos ad dictos officia
noverint meliores et utiliores pro comuni Camariae et spe-
cialibus personis ejusdem, teneantur et possint et debeant eli-
gere dictos Consules et Consiliarios speciales, videlicet de quali-
bet loco unum Consulem et duos Consiliarios speciales, officia
quorum durent per duos menses tantùm et non ultra: et in ulti-
ma ebdomada dictorum duorum mensium successivè loco eorum
pro aliis futuris duobus mensibus modo praedicto alii eliganter.

Gli Eligibili non dovevan aver meno di quindici anni, do-
vevan esser abitatori continui di detta Terra, possessori nel ter-
reno da Ventiquattro anni per cencinquanta libre almeno;
I Forestieri possidenti potevano soltanto interesse Brisciubi
cui etiam electionis vicarius dictae terrae vel alicujus de sua Fa-
milia non assistat. Non si poteva dagli elettori nominare al-
cun loro stretto parente nè coabitante in famiglia.

Vi si aggiunge per regola generale che chiunque sarà stato
Console, Consigliere speciale, Camerario, Sindaco, o Sensale una vol-
ta nell'anno, non possa in alcun modo nello stesso anno essere
chiamato nè allo stesso nè ad altro simile ufficio nè esso nè al-
cun altro di sua famiglia sotto la pena di cento soldi se accet-
ta, e della nullità di quanto facesse.

Di più peraltro a quanti esercitano i sopradetti Offici
oltre l'Onorario fissato si accorda il privilegio dell'esenzione da
tutti gli incarichi personali nel Comune, e di non poter essere
chiamati in giudizio nè multati nè condannati per altro delitto

che non riguardi il loro ufficio, ma debba a ciò aspettarsi che termini il tempo della loro Carica. = N.B. Non s'intende qual fosse l'Officio di questi Consoli speciali; forse possono ritenersi come i Caporioni delle grandi città.=

6. Stabiliscono gli Statutari, che vi siano nel Comune quindici Consiglieri generali cinque cioè per terziere e altri quindici Consiglieri dei Consoli, cinque per terziere, da scegliersi ad brevia in generale Adunanza insieme coi Consoli.

Nè il Podestà nè il Vicario nè altro ufficiale non potrà mai congregare alcun Consiglio nè Adunanza senza il consenso dei Consoli e Consiglieri speciali i quali dovranno approvare le proposte da farsi. La qual approvazione dovrà farsi a voti segreti (ad bufulas et pallottas). Proposti parimente gli affari al Consiglio generale si dovranno radunare i Voti, e dal Notaro delle Riformanze stendere gli Atti e farne publica lettura prima che si sciolga l'Adunanza: altrimenti non si avrebbe alcun valore nella Risoluzione.

Se alcuno degli ufficiali maggiori contravenisse alle disposizioni doveva essere condannato dagli ufficiali inferiori in nome della legge alla pena di 25. libre di cortonesi

Un consigliere speciale non può essere Consigliere generale, nè il Consigliere dei Consoli non può essere eletto Console nè Camerario, nè Sindaco, nè Sensale nello stesso tempo.

L'ufficio dei Consiglieri durava sei mesi. La Generale Adunanza deve annunziarsi a suon di Tromba e Campana il giorno prima fuorchè in emergenze straordinarie.

7. Si stabilisce che debbano dagli Ufficiali del Comune scegliersi di ogni terziere due Sensali, sei in tutti ai quali si consegnino le Chiavi di ciascuna delle tre porte del Paese, e questi siano obbligati a chiuderle ed aprirle alle ore stabilite senza potersi

mandare altri in loro vece, sotto la multa di cento soldi ogni volta. Per essere scelto a tale ufficio (che portava seco di Venzali il privilegio dell'esenzione da ogni qualunque altro peso personale del Comune) conveniva aver l'età di anni ~~25~~ 25; esser possessore di beni immobili per libre centocinquanta, dare inoltre ognuno dei Vensali due Fidejussori di mille libre di possesso, e ciò sotto pena agli elettori ed agli eletti di cento soldi cadun. La fiducia non poteva farsi da un Vensale per l'altro: il loro ufficio durava sei mesi.

Ma oltre la custodia delle porte avevan questi Vensali l'incarico e l'autorità di misurare, rivedere, e terminare tutti gli apprezzamenti di terra, determinare i confini delle proprietà, decidere tutte le relative questioni tra i convicini. Insorgendo simili questioni i Vensali emettevano il loro parere di buona fede fra tre giorni: in caso di discrepanza si aggiungeva dal Console un terzo Vensale, al cui giudizio dovevasi dai litiganti stare sotto pena di dieci soldi a favore del Comune.

Era parimente dovere dei Vensali visitare una volta al mese tutte le vie publiche e vicinali e vigilare che non venissero intervotte nè occupate da ingombri, coll'autorità di ordinare ai contraventori di rimetter tutto in pristino dentro cinque giorni. In caso di ulteriore disprezzo ne davan conto al Vestà, Vicario, o Notaro delle Riformanze che sarebbe lor applicata la pena di cento soldi irremidibilmente sulla sola relazione dei Vensali senza bisogno di Testimoni. Che se il Vestà o Vicario non avesser in ciò fatto giustizia, o il Vensale non avesse fatta relazione erano tutti multati per dieci libre. E perchè non si allegasse dai Vensali o dagli altri

ufficiali ignoranza dei loro obblighi, nel giorno del Bussolo il Notaro delle Riformanze ne doveva fare lettura in volgare.

8. Si ordina che i Consoli a loro arbitrio scelgano e destinino un Trombetta e due Bailivi o Cursori tra quelli il cui catasto non oltrepassi le quaranta libre: il loro servizio durerà sei mesi col salario di quaranta soldi al mese. Questi uffici potranno unirsi in una sola persona, coll'obbligo di porter sempre il Cappello e il Cappello coll'Insegna del Grifo e Canna, di servire gli Ufficiali del comune nelle cose pubbliche portando lettere, ordini ecc. fare e portare i Pegni al Camerlengo, presentare le Citazioni, nelle cause civili colla mercede di denari sei ogni nome dentro Cannara, fuori dodici denari; ma ogni miglio di cammino dovevano essi aver dece soldi: nelle cause criminali gratis. Le colpe da essi commesse vengono punite colla multa di cinque soldi a intimazione del Notaro delle Riformanze.

Il Trombetta era pur sindaco del comune. Dicco ipso semper durante officio sit scindicus communis Cannariae, qui protestare debeat offitialibus communis in omnibus Consiliis et strenghis, quod non proponatur, reformetur, nec aliquid in eis fiat contra formam alicujus capitoli statutorium de poenâm in ejsis contentam, et si dictus Scindicus fuerit negligens in predict. solvat communi vice qualibet quinque solidos denariorum „

9. Per le Obbligazioni e le Quitanze a favore del Comune si stabilisce che qualsiasi persona a favore del Comune di Cannara prendesse in prestito qualche somma, o nel giorno stesso o nel seguente la facia subito scrivere dal notaro delle riformanze insieme col nome di quello dareni

ebbe il denaro e la causa per cui lo prese: e se il Notaro fosse in ciò negligente sia multato per cento soldi di denari: chiunque poi prendesse in tal modo denari nè li facesse inscrivere dovrà pagarda del proprio. Il Potestà poi e il Vicario siano tenuti in caso di contravenzione a far eseguire quanto sopra sotto pena di venticinque libre di denari sul loro Onorario. Quando poi il Debitore pagherà al Creditore pel Comune la somma prima avuta, debba fargliela la Scritta, e se il Creditore ricusasse per mezzo del Vicario si costringa a farglisi sotto pena di cento libre di Cortona.

10. Intorno ai **Pegni**, si ordina che quando i Pubblici Ufficiali abbiano ordinato che a taluno per qualche ragione si faccia un Pegno per mezzo del Trombetta o dei Baliori o Cursori, sieno questi obbligati dentro un giorno a consegnarli al Camerlengo del Comune sotto pena di quaranta soldi: Il Camerlengo dovrà farne ricevuta: e quando quello al quale fu fatto il Pegno avrà soddisfatto quanto era di corrispettivo il Pegno dovrà essergli restituito. Se poi non soddisfarà nel prefisso termine, allora il Camerario venderà il pegno al prezzo che sarà determinato e piacerà con patto che tutto faccia segnarlo ad introito del Comune precisamente, e denone relazione per mezzo dei Cursori al Potestà od agli officiali.

11. Le Spese e l'Entrate del Comune debbono in ogni mese leggersi una ad una nel publico Consiglio: e una ad una debbono essere approvate per secreti suffragi quando sono maggiori di venti soldi: che se non saranno approvate allora il Console che l'avrà fatta od ordinata sarà tenuto a pagare del proprio, dietro l'intimo del Notaro delle Riformanze, il quale immediatamente dopo la Risoluzione

consiliare dovrà cancellare dal Libro delle Spese quelle che non furono approvate sotto pena di 10. libre del suo Salario.

12. Si ordina che a spese del Comune sia sempre indennizzato e rifatto di ogni danno che gliene avenisse, chiunque avesse fatto Sicurtà a favore del Comune di Bannara. La sua Cauzione ed Obligazione peraltro doveva notificarsi al Podesta, o Console, o Consiglio speciale del Comune perchè godesse di questa Obligazione del Comune medesimo.

13. Intorno alle Strade vicinali, e come attraverso di una possessione altrui possa andarsi per una strada della meno dannosa si stabilisce che chiunque non ha strada per andare alla sua possessione e vuol farsela, il convicino è tenuto a vendergliela a prezzo competente a stima di due periti, ed a tal vendita il convicino può essere forzato dal Vicario sotto la pena di cento soldi. La Strada tale dovrà essere non più larga di tre piedi di pertica. Del resto si stabilisce quod cuilibet volenti ire ad ejus possessionem possit ad eas ire per possessionem alterius personaliter et cum bestiis cum sibi necesse fuerit perillum locum minus damnosum sinè pena et banno.

14. Si stabilisce che il Podesta e Vicario tre giorni prima che termini il loro ufficio debbano portare i Libri nel Publico Consiglio e sigillati in palese debbano consegnarli al Camerlengo del Comune coll'esatto inventario di quanto essi avevano in mano: e che poi in altro generale Consiglio si faccia e dei libri e delle Cose inventariate Consegna publica al Nuovo Vicario. Stabilendo inoltre che i detti Libri sieno visti e numerati dai Consoli della Terra e dal Notaro delle Riformanze sotto pena di cento soldi. Il Vicario che contravenisse sarà multato con 25 libre di denari.

15. Intorno alle Rappresaglie giuridiche si ordina, che si alicui personae vel Comuni date fuerint et concessae juridice Rappresaliae contra comune Camnariae occasione alicujus de Cannaria Potestas vel Vicarius teneatur illum cujus occasione dictae rappresaliae datae fuerint cohercere in persona et rebus donec suo creditori de suij rebus fuerit integra satisfactum.

16. Si stabilisce che nella Festa dell'Assunta di Agosto si faccia una solenne luminaria nella Chiesa obbligati essendo tutti gli abitanti di Cannara a recare un Lume di Cera del peso di una libra se possiedono nel catasto più di ducento libre, di mezza libra di cera se più di cinquanta, di tre once se più di venticinque. I contravenbori saran puniti colla multa di cinque soldi dal Vicario che ne fara inquisizione nella sera della Vigilia.

17. Si ordinano le offerte votive a tutte le Chiese di Cannara nella Festa del Titolare di ognuna: quali offerte sono di una Torcia di tre libre a ciascuna Chiesa; più l'offerta del Cereo nel Sabato Santo alla Chiesa maggiore.

18. Chi prima nemico in seguito ha condisceso a far pace coll'altro nemico, affinche non sivi sospetto che tal pace sia finta dovra' innanzi al Podesta' Vicario e Consoli di detta Terra dare idonea Cauzione di non essere mai per offenderlo, e cio' si rimette all'arbitrio e prudenza degli Ufficiali suo.

19. Intorno alla Carcere stabilisce lo Statuto, che il Comune a proprie spese la fabbrichi e la mantenga intieramente: per altro la custodia del Carcere e dei Carcerati appartenga al Trombetta il quale dovra' perciò dare al Comune idonea cauzione onde nessuno possa fuggire dalle Carceri. Il Carcerato poi dovra' mantenersi a proprie spese in tutto, e dovra' pagare al Carceriere due soldi al giorno e dodici denari per

il giorno dell'entrata. Nel carcere poi non potrà porsi nessuno di Camara qualora dia sicurissima cautione di presentarsi in giudizio e stare al giudicato.

20. Se taluno ricuserà di riconoscere l'autorità del Comune di Camara o neghera' obbedienza agli Statuti o non vorra' pagar le Datiue, o altro qualunque dazio da imporsi a cui sottostanno tutti gli altri, cosi' sara' trattato cioè = non possit nec debeat electionem alicujus officii communis ejusdem qualibet interesse, nec habeat aliquod officium in dicto comuni, nec ire nec mitti in aliqua ambaciata, et si quis contrea fecerit in praedictis puniatur vice qualibet de facto et sine strepitu judicii nec figura in decem libris denar. et si quis damnum in bonis ejus dederit personaliter vel cum bestiis ad poenam aliquam nullo modo teneatur, nec potestas, Vicarius, vel Consules eum palatium ascendere permittant nec illi scripturas vel acta communis ostendant nec consulere nec dicere in comuni. Quòd si quis dictorum Officialium contrafecerit tempore sindacatus condemnetur in viginticinque libris denariorum. Praeterea non habeant aliquam immunitatem vel exceptionem in omnibus communis operibus: et hoc capitulum praecipè intelligatur in qualibet parte sua ullo alio capitulo non obstante.

21. Si ordina che tutti coloro che anche non abitano dentro Camara, o appartengono eziandio ad altri Paesi ~~debbono~~ che possiedono beni immobili o mobili in Camara, debbono pagare tutte le Taxe Dative e pesi che saranno imposte su detti beni equalmente: che se ricuseranno, il Comune entrera' in possesso di quei Beni; e perche' di tal disposizione non si alleghi ignoranza il Vicario in ogni sei mesi para' publicarla a suono di tromba.

22. Il Salario ed Onorario prefisso al Podesta, Vicario, ed altri Officiali del Comune di Camara dovra' ad essi esser pagato dal Camerlengo in ogni mese, meno pero' quello degli ultimi due

mesi che sarà pagato soltanto dopo la finaccazione delle loro gesta.

23. Si stabilisce che il Pedaggio e le Misure del Comune (Ramo d'Introito) si conceda per appalto al maggior offerente, il quale potrà esigere a seconda della Nota del Pedaggio per una volta sola da ogni oggetto notato, meno i giorni di fiera che sono eccettuati, e le contravenzioni all'esigenza son punite con libre dieci di denari.

24. Il Libro del Catasto dovrà esser con somma diligenza custodito dal Notaro delle Riformanze, e questi a richiesta dei Compratori e Venditori insieme farà le debite Note per ognuna delle quali è stabilita a suo profitto la Tassa de due denari.

25. Il Modo di esigere Dative, Collette, Imposte, e Tasse Comunali o Generali viene stabilito il seguente.

Fissata dal Consiglio Generale la Nota della Imposizione, sia questa publicata a suon di tromba nei luoghi soliti affinchè tutti dentro cinque giorni paghino la loro quota.

Scorsi cinque giorni dalla prima publicazione si dia a suon di tromba altro termine pei morosi di giorni tre.

E similmente dopo scorsi i tre giorni della seconda publicazione a suon di tromba si publichi il perentorio termine di giorni tre per i pagamenti: scorsi i quali i morosi saranno escussi per mezzo dei cursori dovendo in pena pagare un quarto di più della quota. La meta del quarto di più sarà a profitto dell'Ufficiale esecutore ossia del Camerlengo del Comune, il quale esigerà sempre da sè o in sua presenza le Dative lasciandone ricordo al pagatore: e nessun altro all'infuori del Camerlengo potrà esigere alcuna Tassa a far ricevuta sotto pena di cento soldi.

26. Il Nuovo Castellano per esser ammesso alla sua Carica dovera essere prima proposto dai Consoli e Consiglieri speciali, e passato a voti nel seguito in un Consiglio generale, e finalmente proposto nell'Assemblea generale colla votazione segreta: e soltanto con una votazione favorevole di due parti delle persone presenti; senza di che non puo' ritenersi per legitimo Castellano.

27. Il Camerlengo del Comune di Cannara dovra' al fine della sua gestione rendere esatto conto di ogni cosa e spesa ed entrata a colorà che saranno stabiliti dai Consoli e Consiglieri speciali; e secondo il giusto loro parere egli sara' assoluto o condannato a seconda della quantita' e qualita' dei fatti e delle spese. I Sindacatori eseguiranno la loro resitione senza che possano esservi presenti ne' il Camerlengo ne' il Notaro delle Riformanze sotto pena a questi ultimi di cento Soldi le volevi presenti. I Sindacatori avranno nei giorni soli del Sindacato tre soldi al giorno: non potranno essere piu' di tre: ed uno tra loro dovra' esser notaro.

28. Tutti i Possidenti nel Catasto per libre Sessanta son tenuti a far la Guardia di giorno e di notte nel Comune di Cannara cominciando dai 14. anni fino agli anni 70. Sono eccettuati da questo peso quelli soli che sono Vedovi, Pupilli, e Settuagenari come sopra, e quelli che non possiedono nel Catasto libre 60. Nessuno degli Ufficiali potra' accordare ad altri l'esenzione di questo peso sotto la pena di cento Soldi ipso facto: colla qual pena di cento soldi sara' punito de facto quilibet Officialis aliquod vitium committens in officio sibi dato per comune, huic capitulo quovis alio non obstante.

29. Gli Officiali del Comune hanno obbligo preciso di fare in duplo un Inventario esatto di tutte e singole cose ed oggetti e masserizie esistenti si nel Palazzo come nelle Case appartenenti al Comune. Con questi Inventari di cui una copia si dara al Camerlengo da serbarsi in perpetuo si fara consegna ai Consoli, Potesta, Vicario ed Officiali in perpetuo, e questi dovranno renderne stretto conto ai Vindicatori, i quali essendo in cio negligenti avranno la pena di libre dieci denaro: gli oggetti mancanti poi dovranno essere compensati a doppio prezzo da chi ne fece perdita.

30. E proibito ai Consoli di fare aliquam apodissam, seu legi facere aliquam cum aliis apodissis communis de aliqua expensa seu debito octo dies ante initium eorum consulatus nec ab inde ultra sotto pena di cento soldi, e della nullita dell'appoggiata: colla pena inoltre di cento soldi al Camerlengo se ne tenesse conto: le quali pene si esigano dal Vicario meta pel Comune e meta per lui stesso.

31. Si stabilisce che a spese di tutti i Cannaresi si erigga e si conservi in perpetuo una Maesta coll'Imagine di Maria Vergine Ssma nel Trivio di Ranchi (oggi forse Rampo) e cio a cura dei Consoli sotto pena di dieci libre di soldi se trascurano. La spesa deve ripartirsi tra tutti a libra.

32. Intorno al Corso delle Acque nei fiumi e stabilito che il Proprietario frontista debba mantenere ad uso d'arte le Ripe, ed il Letto: qualunque innovazione pregiudicevole vien punita con quaranta soldi di pena, oltre di che sara sempre dovere di riparare ogni danno che avvenga: parimente la negligenza nel restaurar le Ripe e punita con quaranta soldi: e qualunque danno cagiona-

ser le acque Dovrà esser pienamente compensato da chi ne fu causa colpevole, a cura degli ufficiali del Comune che rendevanno giustizia. Chi poi facesse innovazioni o danno sulle Ripe sarà denunciato: il nome del delatore sarà secreto; e a suo profitto andrà la meta della multa: Dovrà però sempre esservi un testimonio almeno di vista e giurato.

33. A vantaggio dell'Agricoltura e delle Vigne specialmente venivano allora dal Comune deputati dei Custodi o Cultori alle Vigne di tutti i Proprietari del Comune che dovevano contribuire questi Vignajuoli con salario prefisso ec.

34. Si stabilisce e si ordina, che chiunque troverà Polli, Oche, Porci od altri animali a far danno in propria casa o Terreni, possa impunemente ucciderli feriti percuoterli o impedirli come gli piacerà: e di più possa chiamare in giudizio il padrone o padrona degli animali e farsi pagare il danno a giudizio di un esperto: e di più in tal caso il Padrone degli animali uccisi pagherà al Comune due denari per ogni animali ucciso: e questo Capitolo s'intenda precisamente in ogni sua parte.

35. Si proibisce ai Fornari di Camnara di far legna anche minutissime negli altrui possessi senza licenza del Proprietario sotto pena di venti soldi per soma, e dieci per fascina. Chiunque li denunziasse contravventori avrà la meta della multa a suo vantaggio purchè siavi un Testimonio di vista e giurato.

36. Intorno alla manutenzione delle Strade, Vie, e Ponti viene stabilito, che il Comune farà e manterrà a sue spese Vie Ponti e Fonti Reali, Ducali, e Publiche. Le altre poi faranno fatte e mantenute a spese degli utenti, e dei frontisti.

È stabilita la Misura di una Mezzarecciа per la larghezza delle Strade principali. Riguardo alle Strade vicinali si prescrive soltanto che siano terminate o misurate, e la loro misura sia scritta in un libro onde nessuno possa in tutto o in parte occuparle sotto pena di cento soldi e della refazzione dei Danni, e di Libre 25. se non ubbidirà in ciò alle prescrizioni dei Consali. Aggiungendo di più che alla Ripa dei Confini di Assisi, Spello, e Cannara a distanza di due Mezzarecce nessuno ardisca lavorare vicino sotto pena di dieci Libre ogni volta, di cui la quarta parte è a favore dei Contraventori, e Delatori che si terranno segreti.

37. Interno all'Autorità e all'ufficio dei Consoli di Cannara è stabilito, che il Potestà, Vicario, Cancelliere, e tutti gli Ufficiali, e tutti gli uomini di Cannara e suo territorio siano in tutto e per tutto soggetti ai Consoli, obbedendo, ed assistendoli in ogni suo comando e volere ed arbitrio a vantaggio, comodo, ed utilità comune; sotto pena di cinque Libre di Cortonesi al Potestà Vicario e Cancelliere, e di libre dieci per tutti gli altri trasgressori. I Consoli durante il loro ufficio non sono soggetti ad alcuno in nessun modo: hanno anzi l'autorità sopra tutti, fino a processare ed espellere officiali minori e maggiori. Hanno il dritto di punire a seconda delle leggi e dei delitti: godendo inoltre di tutti i dritti, privilegi, libertà, ed arbitrii ed autorità dei Consoli di Perugia, Assisi, Fuligno, e Spoleti: possono adunare a lor piacimento dove loro piacerà qualunque Consiglio o Assemblea generale o particolare

R. ARCHIVIO DI STATO di ROMA
BIBLIOTECA

ed ivi fare proporre discutere e sanzionare qualunque cosa lo-
ro piacesse; purchè non si opponga alle Costituzioni Apostoli-
che o ai Regolamenti Statutari o Ducali. Le Leggi in tal modo
dai Consoli emanate avranno il pieno vigore. I Consoli possono procedere e giudicare anche i casi che stassero già presso il Potestà e Vicario, applicando le pene stabilite dalla Legge, od assolvendo. L'autorità dei Consoli si estende a potere spendere anche fino a cento soldi in ogni settimana e non più: peraltro alla fine del loro sebbene estesissimo Consolato dovranno sottostare al Sindacato dell'Assemblea generale, e dovranno rifare del proprio qualunque spesa fosse stata pregiudicevole al Publico secondo lo spirito degli Statuti, sopra la prefissa somma.

Il Cancelliere poi dovrà scrivere tutti gli Atti Consolari, e tenerne registro al Publico a richiesta di chiches-
sia senza esigere alcun Salario o Mercede, sotto pena di venti libre di soldi.

38. Se il Comune vorrà scegliere qualcheduno a protettore e retto-
re di Cannara, egli sia come tale rispettato, ed abbia tutta l'autorità nelle Cause Civili e Criminali: e possa interpor-
si insieme col Cardinale Protettore per ottenere qualunque grazia presso il Sovrano. Questo Rettore può esser posto dalla S. Romana Chiesa anche contro il Parere del Potestà, e questo Capitolo sia preciso e derogatorio ad onore della S. Chiesa.

39. Si stabilisce che lungo la riva destra del Fiume dai confini dell'Isola degli Albrici fino al Territorio di Bevagna vi debba essere sempre una Via publica della larghezza di tre piedi di pertica, la qual via deve esser considerata come dello Stato.

§10. Si ordina che in ogni Giovedì dell'anno si faccia il Mercato nella Piazza destinata, essendo obbligati in tal giorno uno di ogni famiglia a portarvi bestie ed altro sotto pena di soldi cinque ai contravventori.

§11. Si ordina che tutte le pene e condanne Dative e bandi sieno irremisibilmente esatti e fatti pagare dai contravventori per ordine dei Magistrati ognuno nel suo grado: e questi se saranno negligenti nell'applicazione ed esecuzione dovranno sul loro Onorario e Stipendio e inoltre del proprio versare nella Cassa del Comune tutto quello che a loro colpa apparirà indifesso nei Registri del Notaro dei Danni Dati, e del Rettore, o del Camerlengo: e questo Capitolo sia inviolabilmente osservato.

§12. Nessun ufficiale poi non potrà mai ritenere presso di se' alcun libro o Registro appartenente al Publico o Comune, se non quelli soli che gli fossero stati consegnati dai Consoli i quali pel Notaro faranno redigere atto di consegna. Di più i libri e Registri ancorche publici consegnati che siano in mani di qualunque Ufficiali non potranno esser toccati, letti, o adoperati da chichessia senza licenza del Consignatario, o dei Consoli sotto pena di libre Venticinque di Denari da pagarsi ipso facto nello stesso giorno.

§13. I Sensali per correggere il Catasto del Comune siano otto uno per Terziere, prescelti dai Consoli e Consiglieri speciali, e questi correggano a richiesta delle parti gli errori commessi nel Catasto e le loro correzioni abbiano ogni valore.

§14. Allorquando i Consoli e il Cancelliere avranno nominato alcuna persona al Podestà o Vicario onde questi la costringano a subir qualche pena dovutagli, il Podestà e Vicario

saranno tenuti sotto il Vincolo del Giuramento e la Multa di dieci libre ad eseguire il Comando dei Consoli ec.

45. Perchè l'Ospedale del Comune sia mantenuto e i Poveri siano come meritano trattati e serviti, ogni sei mesi il Consiglio generale sceglierà Deputato a ciò una Persona dabbene e legale.

46. Chiunque dentro Cannara o nel Territorio avrà una casa, e vi abiterà continuamente (sia la casa di sua proprietà oppure in affitto) sarà inviolabilmente obbligato a tutti i pesi ed oneri tanto reali che personali sotto le pene stabilite ai relativi capitoli.

47. Si stabilisce e si ordina che nessuno possa far vendibili i generi stabili senza la espressa licenza ed intesa del Consiglio generale del Comune sotto pena della Confisca dei Beni: quegli poi che comprasse possessioni senza espressa licenza del Consiglio avrà la multa di cinquanta libre di denari. La Licenza si accorderà dai Consoli dopo la Votazione del Consiglio sui due terzi dei Voti favorevoli.

48. Si stabilisce che nei Molini del Comune debbano gli Appaltatori tenere di continuo quattro abili ed esperti Mugnai sotto pena di 20. soldi per ogni contravenzione, e si ordina espressamente al Vicario della Terra di far visita due volte alla settimana per invigilare su tal punto.

49. Alla Compilazione ed alla Correzione dello Statuto sarà in libertà dei Consoli e Consiglieri speciali scegliere chiunque loro piace tra i Cannaresi o i Forestieri, qualunque altro capitolo non ostante in contrario.

50. Parimente sarà in balia dei Consoli e Consiglieri speciali in caso di morte del Cancelliere, chiamare e scegliere a detto ufficio tra i Paesani quello che stimeranno più adatto a tal uf-

ficio: e si stabilisce inoltre che il Cancelliere così eletto possa far le veci del Rettore di Cannara durante le sue eventuali assenze.

51. Si stabilisce e si ordina che in nessun tempo e a nessun Officiale del Comune possa mai sotto qualunque colore titolo e causa assegnarsi onorario e stipendio maggiore di quello che sarà stato preventivamente stabilito neppure a titolo di donativo o compenso: ed i Consoli e Consiglieri che ammettessero simili proposte dovranno pagar la multa di venticinque libre alla fine del loro ufficio.

52. Si ordina che chiunque non è oriundo di Cannara, o discendente da Famiglia Cannarese, e non appartiene di stretta parentela ad una Famiglia Cannarese non possa mai essere eletto nè accettare un publico Ufficio del Comune tolto solo quello del Bursare, sotto pena di dieci libre di denari di cui la quarta parte sarà del Podestà che lo condanna, e l'altra quarta parte dell'accusatore. Simile pena si applica agli Elettori.

53. Si ordina ai Consoli di approvare colla loro autorità la risoluzione degli abitanti di ogni Terziere che volessero a proprie spese far qualche publico pozzo a loro comodo.

54. Parimente si affida ai Consoli il far mattonare le Strade a spese degli adjacenti quante volte la maggior parte degli Uomini del terziere lo richiedessero. I Consoli sono tenuti a far eseguire tal volontà e richiesta.

55. Chiunque dentro Cannara o nel suo territorio possiede una casa e dentro dieci giorni dalla publicazione di questo Capitolo non l'avrà fatta accatastare sarà soggetto alla pena di dieci libre senza alcuna diminuzione.

56. Si stabilisce e si dichiara essere obbligato a tutti i pesi personali del Comune chiunque per salute e per sanamente è abile a far i suoi fatti in casa, sotto pena di dieci soldi per qualunque mancanza.

57. Si stabilisce e si ordina che in ogni sei mesi in ogni terziere di Cannara il Console ed i Consiglieri speciali del Terziere scelgano un Capitano per la Guardia interna del Terziere. Chi fu Capitano per sei mesi non potrà esserlo di nuovo se non due anni dopo la fine del suo ufficio sotto pena di cento soldi tanto per chi nomina che per chi accetta. Questo Capitano farà la distribuzione del servizio di Guardia facendola approvare dal Console e Cancelliere anche per i due mesi che susseguiranno la fine del suo ufficio, onde il servizio non sia interrotto. Avrà il privilegio dell'esenzione da tutti i pesi personali durante il suo ufficio egli solo della sua famiglia. Questo Capitano non potrà esentare alcuno dal servizio sotto pena di venti soldi ogni fazione omessa: e chiunque potrà esserne accusatore e il suo nome sarà segreto.

58. Nell'accatastare i suoi beni chiunque dolosamente avrà fatto porre sotto il proprio nome un possesso altrui del quale non possa provare a suo favore o il giusto Dito-

ovvero il possesso continuo senza titolo per 10. 15, e 25. anni sarà condannato colla pena di venticinque libre: e chiunque dopo la publicazione del presente capitolo non correggesse tali errori presentandosi ecc. avrà la medesima pena. Il Cancelliere poi che non si prestasse a simili richieste sarà punito con dieci libre.

59. I Consoli ed il Consiglio speciale e generale dovrà eleggere e nominare un buono e sufficiente Vindaco per chiedere e ricuperare a favore del Comune tutti i beni e possessioni al medesimo pertinenti in passato: e il Potestà e Vicario dovranno amministrare tali Cause a favore del Comune senza Solennità e sommariamente. Il Vindaco poi al tempo della Vindacazione degli Atti del Potestà o Vicario avanzerà i suoi reclami in iscritto se fosse d'uopo contro di loro.

60. Colui che avrà preso l'Appalto del Peso e delle Mijure Comunali potrà percepire tanto quanto vien prescritto dal respettivo Capitolato per ogni Peso e Mijura: cioè due denari per ogni Brocca di Vino e Caldarello d'Olio: due denari per ogni centinajo di libre di peso di qualunque genere: a minute poi di computa sul perezzo delle cose vendute cioè un denaro per ogni tre fiorini o Ducati. Chi poi negasse di pagare ad esso Appaltatore le sue competenze dovrà esservi costretto dal Potestà colla pena inoltre di dieci libre. Chi poi nel vendere o comprare non si servisse delle mijure e pesi comunali incorrerà la multa di soldi quaranta per ogni contravenzione.

61. Si stabilisce e si ordina che indeclinabilmente una volta almeno in ogni mese debbano i Consoli convocare dove lor piace un'Adunanza Consiliare dei maggiori possidenti dei quali essi Consoli hanno in arbitrio la scelta; ed in essa Adunanza ascolteranno il loro parere singolarmente sul proposito dei Vantaggi comunali: faranno leggere ed approvare tutte le Spese incontrate nel corso del mese: preparanno e faranno discutere approvare o rigettare qualunque proposta loro piacesse, purchè non osti alle Leggi e Statuti. Non permetteranno che assista all'Adunanza chi da Essi Consoli non è chiamato, applicandogli la pena di quaranta soldi: e simile pena a chi proponesse una grazia o mercede o Dono a proprio favore.

62. I Consoli pro tempore sotto pena di cento soldi sono tenuti a pagare in tempo del loro consolato tutte le Spese e Spese da loro ordinate coi Denari del Comune: e se questi non foser sufficienti in cassa imporranno un nuovo Carico e questo dovrà farsi esigere immediatamente dal Console, Podestà, e Vicario sotto pena di dieci libre a richiesta del Sindaco. Salve sempre le Leggi sulle Imposte, e sul Sindacato dei Consoli medesimi.

63. Allorquando, come suol avvenire, sarà necessario ed utile al Comune lo spedire qualche Ambasceria solenne in qualche luogo, secondo la qualità delle Persone, delle Ambasciate, dei Luoghi destinate dagli Officiali, i Consoli assegneranno agli Ambasciatori o Nunzii la conve-

niente provvisione ed Onorario per l'onore e l'utilità del Comune come si conviene ai Consoli.

64. Se accadesse di dover aggiungere, togliere, correggere ad innovare qualche cosa ai presenti Statuti, la proposta dovrà prima farsi, discutersi, ed approvarsi in generale consiglio dei Maggiori, ai quali dovranno aggiungersi sei Dotti e specchiati Cittadini di qualsiasi terziere, e da questi tutti si scelgano Sei Statutari per effettuare la Correzione; ai quali si statuisce l'Onorario di Soldi tre al giorno durante il loro lavoro, che dovrà essere scritto dal Notario o Cancelliere al quale i Consoli daranno equo compenso secondo le fatiche.

Eseguita la Correzione dovrà questa leggersi in volgare in generale Consiglio ed essere di nuovo approvata dai due terzi dei presenti, senza di che dovrà essere cancellata dal Libro degli Statuti.

Fine del Primo Libro

Libro Secondo

Delle Cause Civili

1. Si stabilisce che gli Officiali e ciascuno di essi debbano rendere ed amministrare giustizia a qualunque richiesta sedendo nella Sala del Palazzo Comunale al solito Banco e sede di Giustizia, e ciò sottopena di G. dieci per ogni contravenzione. Peraltro alle Donne non sarà mai imposto salir nel Palazzo, ma ad esse si renderà giustizia al Pianterreno od in Piazza, sia nelle cause civili che nelle criminali: e del Luogo e della Sede farassi mentione nella scrittura e sentenza sotto pena di dieci libre e della nullità dell'atto.

2. Non si renderà Giustizia ~~in non~~ nei giorni feriati, che sono quelli stabiliti nel 1. capitolo del Primo libro, e nei giorni di vendemmia e della messe: nei quali giorni feriati sarà nullo qualunque atto civile. Potranno però sempre anche nei dì feriati eseguirsi i Sequestri.

3. Si stabilisce il modo delle citazioni prime, seconde, e terze per mezzo dei cursori e delle mercedi a queste dovute, delle Sentenze e del modo di eseguirle: tutto ciò si omette, non differendosi in ciò dagli usi e leggi moderne, se non nel tempo; giacchè la citazione si faceva sempre un giorno pel seguente innanzi al Se-

leta' o Vicario. — Dopo la terza citazione chi non com-
parisce vien condannato in contumacia. — Se la citazio-
ne riguarda i fatti di uno già morto si citano gli Ere-
di, ritenendosi per Erede chi si presenta a rispondere
in giudizio. — Se nessuno si presente il Giudice fa esegui-
re la Sentenza sui Beni del morto.

Citandosi un Forestiere si assegna soltanto
il tempo strettamente necessario per compiere il viag-
gio dal momento della presentazione.

Se il citato sarà assente si consegnera' la cita-
zione al più prossimo Parente: si fissera' dal Soleta' un
termine competente pel ritorno e comparsa: e scorso
questo si assegnera' un altro uguale: e altrimente si
procedera' come contro i contumaci.

E' proibito severamente ai Giudici il Dare ter-
mini maggiori di tre, sei, e nove giorni, entro i
quali dovra' agitarsi la causa e proferir la senten-
za: qualunque sia la Causa. ec.

Libro Terzo

Dei Delitti e Pene

Questo Libro tratta dei Delitti e delle Pene da applicarsi a chi li commette.

La Giustizia contro i Delinquenti viene stabilito che si amministri generalmente dal Potestà e suo Vicario, I Consoli peraltro hanno l'Autorità di richiamare alla loro presenza il Giudizio di alcuni Delitti.

Le Bestemmie, o Ingiurie contro la Religione, i Furti, gli Omicidi, le Frodi, le Ingiurie, gli Attentati contro le Possessioni, Dritti, Fabbriche dei Privati e del Publico, la Detenzione di armi proibite, la Calunnia, il non proseguire l'Appello interposto in causa, il Falso Testimonio, l'andare accattando, il lasciare piccoli spazii tra l'una casa e l'altra, il far muri esterni delle case con canne o fascine, l'Alterazione degli Statuti, il murare case private sulle Mura castellane e simili mille altre Azioni che offendono il publico o private Diritto sono minutamente enumerate quali Delittuose, e ad ognuna si prefigge indeclinabilmente la Pena.

La maraviglia il non veder considerati per nulla gli Attentati all'Onestà o Pudicizia.

Le Pene sono indeclinabilmente e sempre pecuniarie. Negli Esami si ordina la Tortura. I Testimoni nelle Cause criminali possono esser uomini e Donne. La Carcere

vien nominata come luogo di custodia e non di pena.
Le Cause Capitali son riservate ad un Tribunale superiore.
Nei Furti oltre la Multa pecuniaria, la pena è la restitu-
zione o in duplo, o in triplo, o in quadruplo, e sempre
indeclinabilmente la refazione dei Danni.

Il Modo di procedere o era prefisso per inquisi-
zione, o per Denunzie, o per querele.

Premessa la Citazione a soli tre giorni per compa-
rire, si trattava la Causa, e conosciuto il Delitto per
Confessione, o per Testimoni, o per Fama publica immedia-
tamente si dava la Sentenza ed applicava la Pena pecu-
niaria, la quale chi non pagava subito doveva o dare un
Fidejussore o star in carcere a proprie spese fino all'intie-
ro pagamento.

Libro Quarto
Extraordinariorum

Sotto un tal Titolo lo Statuto in numero trenta sei Rubriche prefige le Norme pei Vendidori di Vino, Macellari, Fornari, Molinari, Scopatori delle Strade ecc.

Prefigge peranche le Paghe o Salarii per molte Arti e Mestieri, come per le Tessitrici, Muratori ecc. Geometri, Falegnami ec.

Discende lo Statuto ad interessarsi per molte rubriche sul corso delle Acque tanto del Fiume, che dei Fossi, prefige le norme ed i tempi per gli Scavi: dà regole ai Escatori: ordina alcuni scoli da stabilirsi altri da rinnovarsi.

Di più provvede alla Salizia interna del Paese in quanto alle Cloache, Latrine, e Letamai: proibisce la ritenzione di animali Bovini e Lecorini nell'interno permettendo quella di un solo Porco per famiglia.

Ordina che ogni Contadino abbia il suo orto di cui è prefissa l'estenzione: e di più ordina che in ogni casa di campagna vi sia un Colombajo comminando severa pena a chi uccide i Colombi.

Tratta pure dei Giuochi permessi e proibisce i Giuochi di Azzardo, le Riunioni Festive o di Lutto in numero maggiore di venticinque persone fuori del Paese. ed in rispetto alle Chiese proibisce le riunioni stabili nella loro vicinanza, permettendo quelle di transito all'in-

fuori del tempo dei Divini Uffici.

Alquanto stravagante è la proibizione di vendere le proprie cose ad una persona di altro Paese.

Aggiungonsi pure le Norme per le Limosine alle Fraternità dei Disciplinanti.

Tutte queste Ordinazioni in gran parte minute non sono messe dagli Statutari con ordine, ma confusamente saltando ora ad una ora ad un altra.

Quinto Libro

Dei Danni dati

Per dare un Saggio più preciso di questa materia e della maniera di vedere a quei tempi stimiamo utile di copiare l'Indice delle Rubriche di questo Libro.

1. De pena cum bestiis Dapnum Danbibus
2. De poena non retinentis canes legatos
3. De pena ad mittenda in dapnis datis
4. De pena non custodientis bestias quae ad pascua destinarent.
5. De pena Dapnum daptium in vinea alterius
6. De pena colligentis poma alterius.

7. De pena incidentij aliquam arborem Domesticam seu
sylvestrem
8 De pena Dapnum dantium in canebo et blado alterius.
9 De custodibus eligendis super Dapnis datis
10 Quod tam Dnō quam Laboratori liceat accusare
Dapnum Daptes
11 Quod liceat colligere fructus de arbore pendente
super possessione sua.
12 De pena attraversanctij per clausuram et vineā
vel bladum alterius.
13 Quod in singulis Dapnis datij dapnum patienti debet
emendare.
14 De pena extrahentij aquam de suo cursu.
15 De pena accipientij ligna alterius.
16 De pena Dapnum Daptium in salectis alterius
17 De pena forentium Dapnum Daptium in territorio Cannarii.
18 De licentia non danda in Dapnis Datij.
19 De pena Dapnum dantium personaliter in orto et fructibus alterius
20 Quod accusatus in Dapnis Datij debeat personaliter et cum bestijs
intra octo dies comparere.
21 De pena animalium euntium sine pastore.
22 Quod nullus possit nocij tempore retinere animalia ante ecclesiam.
23 De pena pascentium cum bestijs grossij vel minutij in clausura.
24 De pena pascentium cum bestijs in bonis alterius sine licen-
tia Domini.

25 De pena Dapnum Dantium faciendo frondes in arboribus Domesticis et vineis.

26 Quod faciens inquisitiones teneatur statim solvere bonos duos = bononenos forse Mode de Bolognine.

Termina il Libro degli Statuti Cannaresi con le Leggi per esigere il Pedaggio o Dazio di Entrata a favore del Comune di cui ecco un saggio per le Somme Da pagarsi

	Soldi	denari
Seria filata per soma	10.	1.
Cacio per soma	7.	6.
Bove et Vacca per uno	2.	6.
Basto nuovo per uno	2	4.
Chiodi per soma	10.	0
Fieno per soma	u	6.
Garofani per soma	40.	0
Garofani per libra	2.	6.
Ova per centinaro	1.	a
Pale di ferro per una	0.	6.
Sola per soma	5.	0.
Solpe per soma	6	0.

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

32/22/

38